



# COMUNE DI FAVARA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 05/06/2017

**OGGETTO: Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 D.Lgs. n.267/2000.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 16:10, nella sede del Comune di Favara, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Favara, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
Dott. Paolo Ancona	Componente	X	
Dott. Giuseppe Gaeta	Componente	X	
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dott. Gabriele Pecoraro, Segretario generale del Comune di Favara, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Favara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 23/11/2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- Che con decreto del Presidente della Repubblica del 03/02/2017, notificato al Sindaco del Comune in data 10/02/2017, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Favara, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Che in data 16/02/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;
- Che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione è avvenuto in data 16/02/2017, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017, ad unanimità dei componenti della Commissione è stato eletto Presidente della stessa, il Dott. Paolo Ancona;
- Che con la deliberazione n.1 del 16/02/2017 oltre alle normali procedure di insediamento della Commissione ed alla nomina del Presidente si è dato avvio agli adempimenti preliminari, ivi compresa l'approvazione dello schema di avviso/manifesto dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale, che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'albo pretorio on line, affisso, in forma di manifesto, nel Comune di Favara e diffuso anche attraverso comunicato stampa agli organi di informazione;
- Che con la deliberazione n.6 del 29/03/2017 è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine, stabilito precedentemente alle ore 13,00 del 18/04/2017, per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'articolo 254, comma 2, del TUEL, fissando la definitiva scadenza alle ore 13,00 del 18 Maggio 2017;

- La Commissione straordinaria di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente, è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto organizzarsi;

### CONSIDERATO CHE

- A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e che, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento debbano essere reperite in ambito comunale;
- Le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (vigente TUEL);
- L'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare con:
  - L'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
  - La destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
  - La contrazione di un mutuo con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata Legge Costituzionale;
  - Il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
  - I ratei dei mutui disponibili;
  - Le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
  - Gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;
  - L'anticipazione eventualmente richiesta dall'ente interessato, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.113/2016 convertito in legge 7/08/2016 n.160;
- È facoltà dell'Ente, a norma dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consenta alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero;

**VALUTATO** in tal senso, l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle n. 387 istanze creditorie pervenute, quantificato in € 25.890.175,86 come da seguente prospetto:

ACQUISIZIONE BENI	1.686.531,61
ACQUISIZIONE SERVIZI	20.713.419,44
ESPROPRI	289.284,44
IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI	1.573.828,86
INCARICHI PROFESSIONALI	327.542,00
LAVORO DIPENDENTE	443.492,79
RIMBORSI E RISARCIMENTI	856.076,72
<b>SOMMANO</b>	<b>25.890.175,86</b>

nonché le risultanze emerse dalle relazioni sul dissesto, rese, a suo tempo, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e dal Collegio dei Revisori dei Conti;

### CONSIDERATO:

- Che la definitiva determinazione della massa passiva sarà possibile solo ad esito dell'esame, da parte della Commissione, di ammissibilità delle istanze suddette, per il quale esame è ancora in

corso il rilascio, da parte dei Responsabili, delle attestazioni richieste ai sensi dell'art. 254 comma 4 Testo Unico 267/2000;

- Che per i debiti di cui alle suddette istanze è stata anche richiesta l'indicazione della eventuale copertura in bilancio o, in alternativa, la loro definizione quale debiti fuori bilancio; che alla determinazione finale della massa passiva dovranno anche contribuire i residui passivi al 31/12/2015 non pagati alla data odierna e per i quali la Commissione dovrà provvedere d'ufficio;
- Che risulta ancora in via di definizione la ricostruzione della situazione del contenzioso legale in carico all'ente; che farà parte della massa passiva anche l'importo relativo alle spese della liquidazione.

#### **DATO ATTO CHE:**

- In data 18 Maggio 2017, è scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- È tuttora in corso la rilevazione dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;


**RITENUTO** che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle operazioni di risanamento dell'Ente, ritiene doveroso proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del citato D.Lgs. n. 267/2000, affinché detto Organo Esecutivo possa decidere se aderirvi, entro trenta giorni, e, in caso di adesione, si impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;

**ATTESO CHE** è di tutta evidenza che la sopradescritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità, dall'altra, solleva l'Ente dal carico degli interessi e delle rivalutazioni monetarie;

**RILEVATO** che l'adozione di tale procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'Ente Locale colpito dal dissesto. Si rimanda, a tal proposito, alle considerazioni contenute nelle Relazioni sulla gestione finanziaria degli Enti Locali, di cui alle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nn. 14/2009 e 13/2012, a tenore delle quali, è stato evidenziato che *"... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL ... È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione e, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltretutto, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce..."*;

#### **EVIDENZIATO:**

- Che, in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia sui quali deve essere basata una sana azione amministrativa, questa Commissione Straordinaria di Liquidazione deve tendere al perseguimento del massimo risparmio delle risorse e, nel contempo, garantire il soddisfacimento delle legittime aspettative dei creditori dell'Ente nel più breve tempo possibile;
- Che l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento dei sopraindicati obiettivi;
- Che, ai sensi dell'art. 14 del D.L. n.113/2016 convertito in legge 7/08/2016 n.160, *"... ai comuni ((, alle province e alle città metropolitane)) che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione"*



liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata...”;

**VISTI:**

- Il DPR 24 Agosto 1993 n.378 avente ad oggetto “regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati”;
- Il Decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 recante il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, con le successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato  
Con voti unanimi espressi in forma palese

**DELIBERA**

1. Di richiedere, per le superiori motivazioni, alla Giunta Comunale se la stessa intenda, mediante proprio atto deliberativo, da adottare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;
2. Di assumere, in caso di adesione da parte della Giunta Comunale, espresso e contestuale impegno della medesima di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione di questo Comune le risorse finanziarie necessarie;
3. Di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'Ufficio, tuttora in corso;
4. Di dare atto che, nel caso in cui la Giunta Comunale non voglia aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà dare adeguata motivazione ed indicare altre modalità e risorse che l'Amministrazione Comunale intende mettere a disposizione per far fronte alla massa passiva;
5. Di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Segreteria Generale, al Sindaco ed ai componenti della Giunta del Comune di Favara, nonché la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali tutti;
6. Di disporre, altresì, la trasmissione, a cura della stessa Segreteria Generale, al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, nonché al Sig. Prefetto di Agrigento ed alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
7. Di disporre, infine, a cura del predetto Ufficio di Segreteria Generale, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.





Alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

Il Presidente Dott. Paolo Ancona

Il Componente Dott. Giuseppe Gaeta

Il Componente Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

  
  
  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gabriele Pecoraro  


N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

**CERTIFICA**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 06 GIU. 2011 al ..... all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

(.....)

**ESECUTIVITA' DELL'ATTO**


(art. 12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è di immediata esecutività

Favara, li .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*